

Direzione Relazioni Industriali

Legge di bilancio 2023: misure in materia di lavoro e previdenza – Nota di approfondimento

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 è stata pubblicata la legge n. 197/2022, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, in vigore dal 1° gennaio 2023, salvo diversa decorrenza prevista da specifiche disposizioni.

Si illustrano di seguito le disposizioni in materia di lavoro e previdenza di interesse per le imprese del settore edile.

Riduzione aliquota imposta sostitutiva per premi di produttività erogati nel 2023 (art. 1, comma 63)

Per i premi e le somme erogati nell'anno 2023, è stata **ridotta dal 10% al 5%** l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali prevista dall'art. 1 comma 182 della legge n. 208/2015, applicabile, tra l'altro, sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, in attuazione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'art. 51 del d. lgs. n. 81/2015.

Si ricorda che per il nostro ambito contrattuale tale imposta sostitutiva si applica, sussistendone le relative condizioni, all'elemento variabile della retribuzione (EVR).

Esonero parziale sulla quota di contributi IVS a carico lavoratore (art. 1, comma 281)

In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, introdotto dalla legge di bilancio 2022 (art. 1 comma 121 della legge n. 234/2021), trova applicazione nelle seguenti misure:

- **2 punti percentuali** secondo i medesimi criteri e modalità previsti dal citato comma 121, ossia a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- **3 punti percentuali** nel caso in cui la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile c.d. Quota 103 (art. 1, comma 283)

In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata INPS, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata (definita “pensione anticipata flessibile”) **al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di anzianità contributiva minima di 41 anni**. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data.

I soggetti che maturano i requisiti di cui sopra conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

Il trattamento di pensione anticipata flessibile è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe nel caso di raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia.

La pensione anticipata flessibile non è cumulabile, fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Le disposizioni in materia di pensione anticipata flessibile non trovano applicazione per il conseguimento della prestazione di cui all'art. 4 commi 1 e 2 della legge n. 92/2012 (c.d. isopensione), nonché alle prestazioni erogate, tra l'altro, ai sensi dell'art. 41 comma 5-bis del d. lgs. n. 148/2015 (contratto di espansione).

Incentivo per la permanenza al lavoro (art. 1, commi 286 e 287)

I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti per l'accesso alla "pensione anticipata flessibile" (c.d. Quota 103) possono, **in alternativa a tale pensionamento anticipato**, esercitare la facoltà di rinunciare all'accredito contributivo della quota di contributi IVS a proprio carico.

In tal caso, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento e successiva alla data di esercizio della predetta facoltà, la somma corrispondente a tale quota sarà corrisposta dal datore di lavoro direttamente al dipendente, anziché all'Inps.

Per le modalità di attuazione, si rinvia a un decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il MEF, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

Proroga APE sociale (art. 1, commi 288-291)

L'istituto sperimentale dell'APE sociale, disciplinato dall'art. 1 commi 179 e ss. della legge n. 232/2016, è nuovamente prorogato **fino al 31 dicembre 2023**.

Anche per il 2023 si applicano le disposizioni introdotte in materia dalla legge di bilancio 2022 (art. 1 comma 92 della legge n. 234/2021), inclusa, per gli operai edili, la riduzione da 36 a 32 anni dell'anzianità contributiva minima richiesta per l'accesso.

Opzione donna (art. 1, comma 292)

Nel prorogare per il 2023 la misura di accesso anticipato al pensionamento comunemente denominata "Opzione donna", la legge di bilancio ne restringe i requisiti, come di seguito indicato.

Il diritto al suddetto trattamento pensionistico, infatti, si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 abbiano maturato **un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni** (ridotta di 1 anno per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni) **e che si trovino in una delle seguenti condizioni:**

- a) assistano, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado

convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano compiuto i 70 anni di età o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

- b) abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%;
- c) siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa del Ministero delle Imprese (in tal caso, il requisito anagrafico si riduce a 58 anni a prescindere dal numero di figli).

Esonero contributivo per l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza (art. 1 comma 294)

L'art.1, al comma 294, detta la disciplina in materia di esoneri contributivi per l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.

In particolare, al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, la norma riconosce ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro stessi. Restano esclusi i premi e i contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma, invece, l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Esonero contributivo per assunzioni di giovani al di sotto di 36 anni (art. 1, comma 297)

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, il comma 297 dell'art.1 proroga la misura dell'esonero contributivo, nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023¹.

La norma ha, inoltre, elevato da 6.000 a 8.000 euro il limite massimo di tale importo.

Esonero contributivo per promuovere l'occupazione femminile (art.1, comma 298)

Il comma 298 dell'art. 1, al fine di promuovere le assunzioni di personale femminile, proroga la misura dell'esonero contributivo, nella misura del 100 per cento, per le nuove assunzioni di donne lavoratrici in determinate condizioni di svantaggio, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023².

Viene innalzato, anche in questo caso, il limite massimo di importo da 6.000 euro a 8.000 euro.

Autorizzazione degli esoneri contributivi da parte dell'UE (art. 1, comma 299)

L'efficacia delle disposizioni di cui ai citati commi 294, 297 e 298, relative agli esoneri contributivi, è condizionata all'autorizzazione della Commissione europea³.

Smart working proroga lavoratori fragili (art. 1, comma 306)

Fino al 31 marzo 2023, viene prorogata la disposizione relativa al lavoro agile per i dipendenti, sia pubblici che privati, che versano in condizioni di fragilità accertate secondo i criteri del D.M. 4 febbraio 2022.

¹ Cfr. articolo 1, comma 10, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cfr. da ultimo [comunicazione Ance del 28 gennaio 2022](#)).

² Cfr. articolo 1, comma 16, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cfr. da ultimo [comunicazione Ance del 28 gennaio 2022](#)).

³ Cfr. articolo 108, paragrafo 3, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi applicati, senza alcuna decurtazione dello stipendio. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di maggior favore eventualmente previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Si segnala che non è stata, invece, prorogata la disposizione relativa ai genitori aventi figli minori di 14 anni.

Riforma del reddito di cittadinanza (art. 1, commi 313 – 316)

Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione lavorativa, la Legge di bilancio 2023 modifica l'impianto del Reddito di cittadinanza, in vista della sua abrogazione fissata al 1° gennaio 2024.

Tra le novità introdotte dalla citata riforma, si segnala, in particolare, che a partire dal 1° gennaio 2023 il reddito di cittadinanza è riconosciuto per un massimo di sette mensilità, anziché diciotto. Tale riduzione non si applica ai nuclei familiari al cui interno siano presenti componenti con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla legge in esame.

Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 1, commi 324 – 329)

Il Fondo sociale per occupazione e formazione è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

A valere sul predetto Fondo, per l'anno 2023 sono rifinanziati vari interventi, tra i quali:

- riconoscimento di trattamenti di CIGS in deroga, fino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, per le imprese operanti in una "area di crisi industriale complessa", ai fini del completamento dei "piani di recupero occupazionale" di cui all'art. 44 comma 11-bis del decreto legislativo n. 148/2015 (70 milioni di euro, da ripartire tra le Regioni con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il MEF);
- concessione, per un periodo massimo complessivo di 12 mesi, del trattamento di CIGS finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per le imprese che cessino o che abbiano cessato l'attività produttiva, di cui all'art. 44 del DL n. 109/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 130/2018 (50 milioni di euro).

Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali (art. 1, commi 342 – 354)

Per quanto riguarda la disciplina delle prestazioni occasionali, viene innalzata da 5.000 a 10.000 euro la soglia del valore dell'importo massimo dei compensi per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori.

Si segnala che resta fermo il divieto di ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese dell'edilizia.

Congedo parentale (art. 1, comma 359)

La disposizione in esame apporta delle modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Nel dettaglio, viene previsto l'incremento, dal 30% all'80%, dell'indennità per congedo parentale nel limite massimo di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio riconosciuto in alternativa, anche per frazioni di periodo, alla madre o al padre. La disposizione in esame si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.